

Risarcita l'attesa della casa

La Cassazione rilancia l'importanza del diritto alla casa popolare ampliando la tutela dei cittadini ai quali viene assegnato un alloggio. Se l'attesa per prenderne possesso si allunga a causa dell'inerzia del comune questo deve risarcirgli anche i danni morali oltre a quelli patrimoniali. Non solo. Non è d'ostacolo al ristoro il fatto che il cittadino, in questi casi, è titolare di un interesse legittimo. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 4539 del 22 febbraio 2008, ha respinto il ricorso del comune di Atesa che non si era attivato correttamente e in tempo per liberare una casa popolare illegittimamente occupata e darla al legittimo assegnatario che aspettava da oltre dieci anni. Quello vantato dal cittadino, spiega in diversi punti delle motivazioni la Suprema corte, è un interesse legittimo ma non per questo può essere liberamente calpestato. C'è di più. «Il disagio psichico sofferto dall'uomo negli oltre dieci anni di attesa va risarcito». E questo perché il danno morale sofferto è andato a intaccare degli interessi costituzionalmente protetti. Insomma, si legge ancora in sentenza, «la colpa dell'ente pubblico va dunque affermata in presenza di indubbe anomalie nel contegno tenuto dal comune il quale, da un lato lasciò inalterata la posizione di soggetti non aventi più diritto a occupare gli alloggi, dall'altro si pose per sua scelta nella condizione di non poter procedere alla consegna dell'alloggio al legittimo assegnatario, che ne reclamava da anni il possesso. In altri termini, sottolineando la lunghissima inazione del comune, emergente da inoppugnabili dati della compiuta istruttoria, la Corte d'appello ha esaustivamente assolto l'obbligo di motivare le rese statuizioni». In questi casi l'amministrazione che non interviene a sanare la situazione non compie un reato. Ma neppure questo crea difficoltà al risarcimento del danno morale. Una sentenza, quella depositata dalla Cassazione, che sarà di conforto a moltissimi cittadini che, pur essendo legittimi titolari dell'alloggio popolare, non sono mai entrati in possesso dell'abitazione e che ora potranno chiedere anche i danni morali.

Debora Alberici